



ALLEGATO A

**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.6
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE, TRASFORMAZIONE,
MOBILITAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE”**

ANNUALITA' 2019

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Entrata in vigore del regime	4
1.3 Dotazione finanziaria	5
2. Requisiti di ammissibilità.....	5
2.1 Richiedenti/Beneficiari	5
2.2 Condizioni di accesso	6
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	7
2.4 Imprese in difficoltà.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	9
3.1 Interventi finanziabili	9
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	26
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	26
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	26
3.2.3 Norme di protezione ambientale	27
3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.....	27
3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti.....	28
3.3 Altre limitazioni	29
3.4 Massimali e minimali	32
3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	32
3.5.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	32
3.5.2 Termine finale.....	33
3.6 Spese ammissibili/non ammissibili	33
3.6.1 Normativa di riferimento	33
3.6.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza.....	34
3.6.3 Investimenti materiali e immateriali	34
3.6.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	34
3.6.5 Interventi/spese non ammissibili.....	34
3.7 Intensità del sostegno.....	36
3.8 Cumulabilità.....	36
4. Modalità e termini di presentazione della domanda	37
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	37
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	37
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	38
5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto.....	40
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	40

5.2	Formazione della graduatoria.....	41
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	42
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	42
5.5	Istruttoria di ammissibilità	42
5.6	Correzione degli errori palesi	42
6.	Realizzazione e modifica dei progetti	43
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	43
6.2	Impegni del beneficiario.....	44
6.3	Modifiche dei progetti	46
6.4	Modifica del richiedente/beneficiario	46
7.	Erogazione e rendicontazione.....	46
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	46
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto	46
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	47
8.	Verifiche, controlli e revoche.....	47
8.1	Verifica finale dei progetti	47
8.2	Rinuncia	47
8.3	Controlli e ispezioni.....	47
8.4	Sanzioni.....	47
9.	Disposizioni finali	48
9.1	Treatmento dati personali.....	48
9.2	Responsabile del procedimento.....	48
9.3	Disposizioni finali.....	48

Appendice I – Riferimenti documentali sottomisura 8.6

(consultabili e scaricabili in "Elenchi specifici per i bandi delle misure forestali" all'indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/-/tipologie-di-territori-a-cui-sono-soggetti-alcuni-interventi-del-programma-di-sviluppo-rurale-2014-20>):

I.A - Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva

I.B - Specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando è finalizzato all'attivazione della Sottomisura "8.6 - *Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste*", di cui all'art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013,

La sottomisura 8.6 prevede la concessione di contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a incrementare il potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e al miglioramento dell'efficienza delle imprese attive nell'utilizzazione e trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti forestali.

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, in particolare ai sensi:

- dell'articolo 3 e dell'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii;
- del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014/2020, approvato con Decisione n. 7684 C(2019) final del 22.10.2019 (versione 7.1, di seguito "PSR");
- delle "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019 (di seguito "Disposizioni Comuni");
- della D.G.R. n. 861 del 06/09/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attuazione della Sottomisura 8.6 – Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste – e per l'attivazione del regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE) 702/2014" con le come modifiche apportate con il D.D. n. 8398/2018 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 30/10/2017;
- delle "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura 8.6 - Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste – annualità 2019" approvate con D.G.R. n. 1442 del 25/11/2019 (di seguito "Disposizioni specifiche di sottomisura").

Inoltre, gli aiuti concessi ai sensi del presente bando sono identici alla relativa sottomisura del PSR della Toscana sopra citato.

1.2 Entrata in vigore del regime

Ai fini di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii, i contributi di cui al presente bando saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste nel citato Regolamento e della sopra citata D.G.R. n. 861 del 06/09/2016 con le come modifiche apportate con il D.D. n. 8398/2018 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 1181 del 30/10/2017.

Il presente regime di aiuti è entrato in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 20/03/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii, relativo al regime SA.50442 (2018/XA) - Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste", che modifica il precedente regime SA.46260 (2016/XA) e termina il 31/12/2023.

La sottomisura non è stata attuata prima dell'approvazione del pertinente programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando in merito al regime di aiuto, si richiama quanto contenuto nella D.G.R. n. 861/2016 e nel D.D. n. 8398/2018.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando per l'annualità 2019 è pari a **8.670.957,00** euro.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Per gli interventi di cui all'Azione A) "*Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali*" del successivo paragrafo "*Interventi finanziabili*", finalizzati allo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazioni forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti del bosco, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- a) PMI, singole o associate che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per le utilizzazioni e per la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici) ¹.

Per gli altri interventi di cui all'Azione B) "*Investimenti per l'accrescimento del valore economico*" del successivo paragrafo "*Interventi finanziabili*", finalizzati a incrementare (in un'ottica di gestione forestale sostenibile) il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della stabilità dei boschi e della qualità dei prodotti forestali, sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti (compreso Grandi imprese ²):

- a) Privati proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali ³ (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- b) Comuni proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici.

Per gli altri interventi di cui all'Azione C) "*Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti*" del successivo paragrafo "*Interventi finanziabili*":

- a) soggetti privati (esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. che gestiscono i terreni dei soci), compreso grandi imprese.

Tutti i soggetti sopra elencati sono ammessi beneficiare del sostegno per gli interventi di cui all'Azione D) "*Spese generali*" e all'Azione E) "*Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti*" quando pertinenti e collegate alle azioni precedentemente individuate.

Tali soggetti devono soddisfare quanto previsto dal presente bando e in particolare le condizioni di accesso riportate nel successivo paragrafo "*Condizioni di accesso*".

¹ Sono comprese sia le imprese di utilizzazione forestale sia le imprese agricole che, nei limiti previsti dal presente bando, svolgono tale attività; sono anche comprese le imprese di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi, dei prodotti secondari del bosco, dei beni e servizi ecosistemici, nei limiti previsti dal presente bando.

² Imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro (Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii).

³ Attività di coltivazione del fondo o selvicoltura così come definite dall'articolo 2135 del codice civile.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "*Richiedenti/Beneficiari*" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico e i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁴ o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii., non devono risultare imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo (per imprese in difficoltà si intendono quelle definite al punto 14 dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii e al successivo paragrafo "*Imprese in difficoltà*");
5. nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;

⁴ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

6. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute;
7. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto riferita al presente bando.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 6) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento dell'aiuto*".

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 7) si rimanda al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" del documento Disposizioni Comuni per quanto attiene i termini, le modalità inerenti al possesso, al momento della verifica e le conseguenze inerenti al suo mancato soddisfacimento.

Il richiedente alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti da 1) a 4) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) o 6) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre i beneficiari, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto e nei casi previsti dalle Disposizioni Comuni, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2), oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto in merito previsto nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", devono:

1. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con Decisione della Commissione Europea;
2. qualora il soggetto richiedente possieda una superficie accorpata superiore a 100 ettari di bosco e nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii., gli interventi devono basarsi su un Piano di gestione forestale o su un Piano dei tagli relativo a tali superfici, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. Tale obbligo è altresì considerato soddisfatto dalla presenza, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, degli altri strumenti obbligatori di pianificazione attinenti (piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette) previsti dalle varie norme di settore. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo. Ai fini della presente sottomisura:

- sono esclusi da tale obbligo i seguenti casi, quando in linea con quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii.:
 - a) tutti gli interventi diversi da quelli a carattere selvicolturale e quelli che, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana, non sono oggetto di pianificazione forestale;
 - b) gli interventi eseguiti da Comuni o Unioni dei Comuni quando intervengono per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;
- si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i;
- 3. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti e verificati prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio di quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 3), porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale. Il pagamento del contributo è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Pertanto, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, dovranno presentare nei termini e con le modalità stabilite dalle Disposizioni Comuni, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nel punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

2.4 Imprese in difficoltà

In base a quanto riportato al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite nel Reg. (UE) n.

702/14 e ss.mm.ii e nella Comunicazione della Commissione n. 2014/C 249/01 relativa agli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
3. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
4. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
5. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "*Descrizione del tipo di intervento*" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR, alla quale si rimanda. Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 41 del Reg (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii.

Nel dettaglio sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

AZIONE A) - INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili le PMI coinvolte nelle filiere forestali per le utilizzazioni e per la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, gli investimenti di seguito riportati ⁵.

1) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A) finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Per i beneficiari di questa azione, le superfici inserite in Tabella A) per giustificare gli acquisti riguardano **ESCLUSIVAMENTE** le superfici di bosco utilizzate. Nel dettaglio deve verificarsi, pena la non ammissibilità, una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione e sotto riportato:

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate nella Tabella A) per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi finanziari precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili.

Le imprese:

- i. di nuova costituzione, cioè costituitesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- ii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al presente punto;
- iii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, a svolgere le attività di cui al seguente punto non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;

invece che giustificare gli acquisti in base al dato storico relativo alle superfici lavorate, devono impegnarsi a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, le superfici minime di bosco oggetto di taglio sopra previste e necessarie a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo.

In tali casi, pena la non ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento dell'attività forestale (presenza nel Registro Imprese con il codice ATECO relativo allo svolgimento dell'attività forestale) e la data da cui è presente il relativo codice ATECO, nonché tutti i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui ai precedenti punti da i) a iii).

2) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

È ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzino dei prodotti secondari del bosco.

Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla

⁵ Sono comprese sia le imprese di utilizzazione forestale sia le imprese agricole che, nei limiti previsti dal presente bando, svolgono tale attività; sono anche comprese le imprese di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi, dei prodotti secondari del bosco, dei beni e servizi ecosistemici, nei limiti previsti dal presente bando.

valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo, nei limiti stabiliti al successivo paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*".

3) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature, realizzazioni stabili, idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
- b) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- c) cippatrici;
- d) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- e) segatronchi, seghe e troncatrici;
- f) attrezzature per la classificazione del legname;
- g) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- h) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) programmi informatici nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali, nei limiti stabiliti al successivo paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*".

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "*Ulteriori specifiche relative all'azione A)*".

4) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Sono ammessi a contributo l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "*Ulteriori specifiche relative all'azione A)*".

5) realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

- a) realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente, realizzati nell'ambito della presente azione;
- b) lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
- c) realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali e della loro area di pertinenza, quando strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo, nei limiti stabiliti al successivo paragrafo "Limitazioni collegate agli investimenti";
- e) attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto (no materiale di consumo).

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi di cui ai punti a) e b) sopra riportati e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso fatto salvo quanto previsto per il servizio di "scambio sul posto" (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

6) costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi (miglioramento del rendimento economico/ miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammissibili a finanziamento investimenti per la realizzazione di piattaforme logistico-commerciali a carattere aziendale, per lo stoccaggio e commercializzazione di legname da opera o da lavoro e di biomasse forestali (sia di produzione che acquistate).

In particolare sono ammissibili a finanziamento l'acquisto o la realizzazione della seguente dotazione minima di infrastrutture e di attrezzature:

- realizzazione di una copertura ventilata e pavimentata per la stagionatura della legna e del cippato;
- realizzazione di un'area scoperta asfaltata adiacente alla copertura dove effettuare le operazioni di movimentazione, trasformazione e carico del legname, del cippato e della legna;
- realizzazione di un piazzale su fondo stabilizzato per lo stoccaggio e la stagionatura del legname tal quale;
- acquisto e messa in opera di una pesa calibrata;
- acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato;

- acquisto e messa in opera di essiccatoio;
- acquisto di attrezzature connesse (e di cui ai precedenti punti A.3 e A.4)
- realizzazione di locali ad uso ufficio commerciale.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

Ulteriori specifiche relative all'azione A)

L'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Inoltre:

- i. gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:

- o nel caso d'interventi precedenti la trasformazione del legname, con esclusione della produzione di cippato e pellets e delle segherie, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- o per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10 000 m³;
- o nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.

Sono sempre considerati trasformazione industriale (quindi non sono ammesse a finanziamento) le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

- ii. le superfici forestali tagliate (utilizzate) indicate nella Tabella A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui alla Tabella A);
- iii. per le PMI, ai fini della dimostrazione degli acquisti di macchine e attrezzature di cui all'Azione A) punto 1) del paragrafo "Interventi finanziabili", è possibile utilizzare tutte le superfici di bosco tagliate, siano esse in conduzione o meno; nel caso in cui siano utilizzate sia superfici boscate in conduzione e di terzi o acquisite tramite contratto di acquisto di bosco in piedi, è necessario che nell'iscrizione al registro delle imprese siano indicate, come attività principali o secondarie, sia il codice ATECO A.02.10 che il codice A.02.20 o il codice A.02.40;
- iv. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dall'Ufficio competente all'istruttoria;
- v. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per

tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;

- vi. le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:
 - essere a doppia trazione;
 - essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
 - avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
 - avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette;
- vii. le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui siano destinate al concentramento e/o all'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, devono essere dotate anche di:
 - zavorra anteriore completa;
 - zavorra delle ruote anteriori;
- viii. l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A) può essere autorizzato purché siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO UTILIZZATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	AZIONE A): 4 ETTARI AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	AZIONE A): 8 ETTARI AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	AZIONE A): 16 ETTARI AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	AZIONE A): 40 ETTARI AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole 	<ul style="list-style-type: none"> - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> Carrelli per il trasporto di macchine operatrici

Tabella: A – continua -

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO UTILIZZATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	AZIONE A): 4 ETTARI AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	AZIONE A): 8 ETTARI AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	AZIONE A): 16 ETTARI AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	AZIONE A): 40 ETTARI AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Primo condizionamento		<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari		<ul style="list-style-type: none"> Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW - Trattori agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW - Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW

Tabella: A – fine -

Azione B) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste

Investimenti volti ad incrementare, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, il valore del potenziale forestale attraverso il miglioramento e lo sviluppo della loro stabilità, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti forestali. In particolare, per i beneficiari (compreso Grandi Imprese) proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali ⁶, sono ammissibili e finanziabili i seguenti investimenti (tutti quelli selvicolturali sono realizzabile una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione):

1) investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi per ciascuna tipologia di bosco:

- a) boschi cedui (semplice, composti, coniferati, a sterzo): diradamenti, avviamenti all'alto fusto, selvicoltura d'albero;
- b) boschi di neof ormazione: sfolli, diradamenti, rinfoltimenti, potature, selvicoltura d'albero;
- c) altre fustaie (sopra ceduo, transitorie, ordinarie, coetanee, disetanee): sfolli, diradamenti, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di semenzatura.

Tutti gli interventi devono rispettare le seguenti prescrizioni generali:

a) Sfolli

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) sono ammissibili solo se volti a favorire una più rapida evoluzione verso formazioni stabili. Pertanto devono essere finalizzati a ridurre la concorrenza tra le piante, a contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate, favorire le piante forestali a portamento arboreo o di maggior pregio e, in generale, favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli.

b) Diradamenti

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti nei cedui semplici di leccio e faggio purché di età non superiore a 40 anni, al solo fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l'esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stagionali idonee.

Nel caso di diradamenti in fustaia devono essere favorite prioritariamente le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. ad esclusione della robinia).

c) Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione delle "piante obiettivo", cioè delle piante da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie elencate al punto 3 del punto I "Miglioramenti attesi" del successivo paragrafo "Altre limitazioni".

In particolare sono finanziabili gli interventi consistenti nell'esecuzione di tagli di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 100 mq/pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento deve essere fatta un'analisi della stazione al fine di verificare che le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

Il numero massimo di piante obiettivo selezionate non può essere superiore a 100.

⁶ Attività di coltivazione del fondo o selvicoltura così come definite dall'articolo 2135 del codice civile.

d) Rinfoltimenti

Nei rinfoltimenti sono ammissibili, quando finalizzati alla valorizzazione economico-produttiva dei popolamenti, i seguenti interventi:

- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- messa a dimora delle piantine, trapianto di selvaggioni, semina di specie forestali;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali delle piante/polloni o della ceppaia;
- trattamento con repellenti per il controllo dei danni da fauna selvatica;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione di soccorso all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento può essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il rinfoltimento.

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato A) della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (esclusa la robinia).

e) Potature

Le potature, di formazione e/o sramatura, possono essere eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo e appartenenti a specie di pregio (vedi elenco relativo alle specie previste per gli interventi di Selvicoltura d'albero) o in popolamenti di conifere. Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

f) Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree associato all'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine.

2) investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, finalizzati alla produzione e utilizzo, anche a scopi energetici, dei prodotti legnosi o funzionali all'ottenimento di prodotti secondari del bosco

Sono ammissibili gli interventi di seguito riportati, con le stesse specifiche tecniche previste alla precedente lettera B.1), quando non in contrasto, e finalizzati a:

a) Recupero produttivo di sugherete abbandonate

Il recupero di sugherete abbandonate da boschi puri o misti attualmente destinati alla produzione legnosa è ammissibile solo se effettuato ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana e se sussistono le condizioni ecologiche e stagionali idonee alla sughera e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione di sughero.

Nel dettaglio, sono ammissibili una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di sughere soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie;
- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma delle piante di sughera ancora

vitali, da eseguirsi solo quando l'intervento è selvicolturalmente ed economicamente conveniente;

- eventuale rinfoltimento eseguito con piante di sughera, compresa la concimazione di impianto.

3) investimenti selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico/produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea (compreso potature, capitozzature, diradamenti, innesti, rinfoltimenti), anche quando la finalità prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco

Sono ammissibili gli interventi di seguito riportati, con le stesse specifiche tecniche previste alla precedente lettera B.1) quando non in contrasto con il presente intervento:

- pinete da frutto pure o a prevalenza di Pino domestico: sfolli, diradamento, potature (massimo 120 piante/ettaro), rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione;
- sugherete: diradamenti, rinfoltimenti;
- tartufaie naturali: diradamenti, rinfoltimenti;
- castagneti da legno.

Inoltre devono essere rispettate anche le seguenti specifiche:

a) Sfolli, diradamenti pinete da frutto

Gli interventi di sfollo o diradamento devono essere eseguiti per favorire le piante di Pino domestico vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti e per anticiparne, per quanto possibile, la produzione di pinoli o garantirne la continuità e qualità. Gli interventi devono mirare a raggiungere una densità indicativa di 500-800 piante ad ettaro per gli sfolli, e di 120-250 piante ad ettaro (a maturità) per i diradamenti.

b) Tagli di preparazione o di sementazione pinete da frutto

Sono ammissibili interventi, eseguiti in popolamenti maturi, di ulteriore riduzione del numero di individui (anche sotto 120 piante ettaro) finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale della pineta di domestico.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine di pino domestico.

c) Miglioramento delle sugherete in coltivazione

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle sugherete, così come definite dall'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana.

Gli interventi nelle sugherete possono essere eseguiti solo nei boschi delle province di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

Tutti gli interventi nelle sugherete possono essere finanziabili solo nel caso in cui, dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria, se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stagionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.).

In particolare, per il miglioramento delle sugherete sono ammesse le seguenti operazioni:

- interventi di diradamento, finalizzati a favorire le piante di Sughera, devono essere eseguiti attraverso:
 - il taglio delle piante arboree di altre specie che ne ostacolano lo sviluppo;
 - il taglio delle piante di Sughera, solo nel caso in cui siano presenti in nuclei di densità eccessiva o presentino caratteristiche non idonee alla produzione e al fine di

raggiungere una densità ottimale indicativa di 150-200 piante di sughera ad ettaro;
l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento;

- rinfoltimenti delle sugherete, eseguiti esclusivamente con piante di Sughera (*Quercus suber* L.).

d) Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena

Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su tartufaie naturali esistenti, classificate bosco (ai sensi della L.R.39/00 e ss.mm.ii.), e localizzate nelle aree a spiccata vocazione tartufigena. Per aree a spiccata vocazione tartufigena si intendono:

- tartufaie controllate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree individuate e tutelate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree censite e cartografate dalle Province, dalle Unioni di Comuni, dai Comuni;
- altre tartufaie naturali esistenti la cui vocazionalità è attestata da una perizia tecnica redatta da professionista competente ai sensi della normativa vigente e abilitato.

Gli interventi eseguibili e finanziabili possono riguardare esclusivamente le aree di produzione delle seguenti specie di tartufo:

- tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico);
- t. bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.);
- t. nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- t. scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);
- t. uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin).

Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi (L.R. n.50/95 e successive modificazioni).

Ai fini del miglioramento delle tartufaie naturali, possono essere eseguite e ammesse a finanziamento le tipologie di intervento di seguito riportate, in funzione delle caratteristiche della tartufaia e della specie di tartufo interessata.

Sono ammissibili a contributo anche l'esecuzione di interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto di miglioramento o recupero.

In particolare, per l'ammissibilità degli interventi sono da rispettare le seguenti norme tecniche:

- Diradamenti aree tartufigene

Nelle tartufaie, nel caso di presenza di un'eccessiva copertura arborea, sono ammissibili lo sfoltimento selettivo di polloni sulle ceppaie, il diradamento selettivo di piante arboree, il taglio della vegetazione arbustiva infestante. Gli interventi devono essere finalizzati a favorire lo sviluppo delle specie simbiotiche, a garantire il mantenimento delle caratteristiche ecologiche favorevoli alla specie di tartufo presente e a favorire la rinnovazione delle specie arboree simbiotiche.

In tutti i casi, il materiale di risulta deve essere asportato o sistemato in modo da non danneggiare la produzione e la raccolta dei tartufi.

- Rinfoltimenti aree tartufigene

Sono ammissibili eventuali interventi di rinfoltimenti con specie simbiotiche autoctone arboree o arbustive di cui all'elenco di seguito riportato, quando siano funzionali al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine micorrizzate. Tale intervento è ammissibile per tutte le specie di tartufo sopra indicate, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico).

Per tutte le specie di tartufo, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico) è ammissibile a finanziamento l'acquisto e messa a dimora di massimo 200 piantine micorrizzate ad ettaro purché costituite in lotti per i quali è stato rilasciato l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i.

Elenco Specie arboree o arbustive utilizzabili per il rinfoltimento negli interventi di Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena	
<p><i>a) per il tartufo nero pregiato (<i>Tuber melanosporum</i> Vitt.):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>	<p><i>c) per il tartufo marzuolo (<i>Tuber borchii</i> Vitt.):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Farnia (<i>Quercus robur</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Pino domestico (<i>Pinus pinea</i> L.) Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>
<p><i>b) per i tartufi scorzone (<i>Tuber aestivum</i> Vitt.) e uncinato (<i>Tuber uncinatum</i> Chatin):</i></p> <p>Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Pino nero (<i>Pinus nigra</i> A.), Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>	<p><i>d) per il tartufo bianco (<i>Tuber magnatum</i> Pico):</i></p> <p>Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i> L.) Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) Farnia (<i>Quercus robur</i> L.) Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.) Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.) Rovere (<i>Quercus petraea</i>(Matt.) Liebl) Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) Salici (<i>Salix</i> spp.) Tiglio (<i>Tilia</i> spp.)</p>

Nel caso di tartufaie di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), quando funzionale al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee, è ammissibile la messa a dimora di piantine o talee di specie arboree o arbustive simbionti, che non devono essere micorrizzate con tartufo bianco.

Per le tartufaie naturali migliorate ai sensi della presente sottomisura può essere richiesto il riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/1995 e s.m.i. In tal caso, vale quanto disposto della predetta norma all'art. 4 ("Tartufaie controllate") e quanto codificato all'art. 6 per quanto riguarda la procedura tecnico-amministrativa per il riconoscimento del diritto di

raccolta riservata di tartufi.

e) Miglioramento di castagneti da legno

Gli interventi per il miglioramento di castagneti da legno possono essere ammessi solo se sono a carico di cedui produttivi ubicati in aree vocate e sono finalizzati alla produzione di legname di pregio.

Possono essere finanziati gli interventi necessari all'esecuzione del primo diradamento e volti a ottenere a fine turno (30-50 anni) assortimenti di dimensioni adeguate, privi di cipollatura e con le opportune caratteristiche tecnologiche. Gli interventi, in un'ottica di gestione forestale sostenibile, devono configurarsi e come azioni che migliorano l'efficienza ecologica e la stabilità dei popolamenti o devono promuovere una differenziazione strutturale a livello di paesaggio.

Ai fini dell'ammissibilità del primo diradamento il popolamento oggetto di intervento deve possedere i seguenti requisiti:

- essere in buone condizioni fitosanitarie;
- le condizioni stazionali devono essere idonee all'allungamento del turno e i popolamenti interessati sono esenti da cipollatura;
- l'età minima deve essere compresa tra i 8-12 anni in funzione dell'altezza dominante;
- l'altezza dominante non deve essere inferiore a 10,0 metri;
- il numero di ceppaie non deve essere inferiore a 900 ad ettaro.

Inoltre, vanno rispettate le seguenti indicazioni tecniche:

- a) nel caso di interventi diffusi a tutto il popolamento (selvicoltura di popolamento) è ammesso un prelievo massimo del 50% del numero dei polloni presenti sulle singole ceppaie;
- b) nel caso di interventi di Selvicoltura ad albero, è ammessa la selezione al massimo di 70-100 piante obiettivo ad ettaro, omogeneamente distribuite, e l'eliminazione dei competitori per liberare la chioma al massimo 2-3 metri.

In entrambi i casi, se autorizzati ai fini del vincolo idrogeologico, sono ammissibili e finanziabili anche i costi per la riduzione sostanziale delle matricine esistenti (per favorire lo sviluppo armonico e sostenuto dei polloni e ne riduce la mortalità).

4) adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie all'esecuzione degli interventi selvicolturali; realizzazione, adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali, (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale)

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

- a) realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di strade o piste forestali permanenti a carattere aziendale e a fondo naturale o migliorato (mai asfaltate), sentieri e mulattiere, così come definite dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale vigente. Sono comunque compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori;
- b) acquisto di macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione, segherie mobili, ecc.;
- c) acquisto di macchine e attrezzature per la classificazione del legno;
- d) acquisto di altre macchine operatrici per l'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario

quali: realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali, di viabilità forestale di servizio, di vie di esbosco, ecc.;

- e) realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno per la protezione dei prodotti secondari del bosco e il pascolo in bosco, esclusa la realizzazione di fondi chiusi.

Per i punti b) e d) sopra riportati, sono ammissibili a contributo gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nella precedente Tabella A) rispettando le prescrizioni di cui ai punti iv) a vii) (viii) delle "Ulteriori specifiche relative all'Azione A)"; inoltre occorre far **riferimento esclusivamente alla superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente**, cioè in proprietà o gestite in base ad altri titoli di possesso validi indicati al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni, fissate nella precedente Tabella A).

La validità di tali titoli decorre dalla data di registrazione degli stessi, che comunque deve intervenire prima dell'emissione del contratto di assegnazione, pena la loro non validità ai fini del presente bando. Si rimanda comunque a quanto richiesto in merito al possesso dell'UTE/UPS al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni comuni.

5) realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di piantine forestali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per l'approntamento di vivai aziendali attraverso la realizzazione, l'acquisizione, il miglioramento e l'adeguamento delle opere di miglioramento fondiario, degli impianti (ad es. impianto di irrigazione), delle strutture fisse per la coltivazione (serre, strutture per l'ombreggiamento, ecc.) e di altri locali destinati o funzionali alla produzione.

Il vivaio deve essere realizzato in zona forestale e destinato solo alla produzione di piantine necessarie a soddisfare i fabbisogni aziendali, quindi deve essere dimensionato in base alle esigenze dell'azienda in merito alla rinnovazione/rinfoltimento dei boschi aziendali, dimostrata in sede di domanda.

Le piante prodotte non possono essere commercializzate.

I vivai devono essere realizzati all'interno delle zone forestali.

La programmazione dell'attività del vivaio deve comunque coprire almeno il periodo di impegno di cui al precedente paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

6) acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la cura dei vivai forestali aziendali di cui al punto precedente (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammessi a contributo l'acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la coltivazione, raccolta, condizionamento, magazzinaggio, delle piantine prodotte nei vivai di cui al punto precedente, anche se già esistenti, purché giustificati dalle reali esigenze produttive e purché i vivai abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente e le piantine prodotte non siano destinate alla vendita.

7) miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e piattaforme per la mobilitazione dei prodotti forestali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di impianti o piazzali permanenti per lo stoccaggio del legname;

- b) realizzazione, miglioramento, ristrutturazione funzionale, ampliamento, adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso tettoie, ricovero macchine e attrezzature, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie collegate (recinzioni, impiantistica, ecc.);
- c) realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali e della loro area di pertinenza;
- d) acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware) e i programmi informatici (software), nei limiti stabiliti al successivo paragrafo "*Limitazioni collegate agli investimenti*";
- e) l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari del bosco.

Tutti gli interventi di cui ai punti precedenti sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:

- lavorazione, trasformazione o prima vendita del legname e dei prodotti secondari del bosco;
- stoccaggio del legname e dei prodotti secondari del bosco;
- servizio o supporto allo svolgimento delle attività aziendali in campo forestale.

Gli investimenti per la trasformazione di prodotti del bosco o del sottobosco devono essere riferiti ai prodotti aziendali che, per il concetto di prevalenza, devono rappresentare almeno il 51% della quantità di produzione lavorata dal richiedente.

La realizzazione degli interventi di cui ai punti a) e b) sopra riportati devono essere commisurate alle reali esigenze dell'azienda in rapporto a:

- superficie boscata aziendale totale;
- entità della superficie boscata aziendale interessata o potenzialmente interessata da interventi colturali o di utilizzazione forestale;
- entità e tipologia della produzione potenziale in merito ai prodotti legnosi o ai prodotti secondari del bosco (anche considerati separatamente).

Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "*Ulteriori specifiche relative all'azione A*".

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi di cui al punto b) sopra riportato e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni, è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso, fatto salvo quanto previsto per il servizio di "*scambio sul posto*" (vedi il successivo paragrafo "*Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili*").

Ulteriori specifiche relative all'azione B

In generale, l'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze del richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Gli interventi di **decespugliamento** sono sempre ammissibili se finalizzati alla corretta esecuzione dell'intervento nel suo complesso e/o a favorire lo sviluppo delle piante rilasciate o impiantate. Pertanto, non sono mai finanziabili da soli ma devono essere sempre collegati con altri interventi previsti e finanziati.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi, oltre a quanto ammesso alla successiva lettera E) "*Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti*" e se non già comprese nelle voci di prezzario utilizzate, sono ammesse, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando, le spese finalizzate alla corretta esecuzione a regola d'arte degli investimenti

previsti, quali: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta, acquisto e messa in opera di piantine forestali e dei materiali necessari all'impianto. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

Per la definizione di "*Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname*" si rimanda a quanto riportato al precedente punto i) delle "*Ulteriori specifiche relative all'azione A)*".

Azione C) Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti (miglioramento del rendimento economico)

Esclusivamente per i soggetti privati (compreso grandi imprese ed esclusi i consorzi forestali di cui all'articolo 19 della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. che gestiscono i terreni dei soci) sono ammissibili e finanziabili le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale e dei Piani dei tagli, redatti ai sensi e nel rispetto della L.R. 39/00 e ss.mm.ii e dal vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.), ai quali si rimanda.

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:

- piani in scadenza nei 365 giorni successivi al termine di presentazione della domanda di aiuto previsti dal presente bando, al netto di eventuali proroghe;
- ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
- modifiche sostanziali delle previsioni di Piano, relative a terreni in essi già inseriti, collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo dell'impegno comunitario di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni. Il contributo è limitato solo alla quota di superficie interessata dalle modifiche.

Non sono ammissibili modifiche a Piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente sottomisura o del PSR 2007/2013.

Azione D) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo 8.1 "*Descrizione delle condizioni generali*" del PSR e al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni Comuni, sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B). Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato (solo se sono collegate all'investimento). Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "*Spese generali*" delle Disposizioni Comuni.

Azione E) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti

Sono inoltre ammissibili i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee e accessorie se sono collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento di quanto previsto dai singoli interventi elencati alle precedenti lettere A) e B) e quando non sono già espressamente previsti come specifiche voci dell'intervento finanziato, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile per l'esecuzione dei lavori al netto delle opere temporanee e accessorie e delle spese generali. A tal fine sono ammissibili i seguenti costi:

- approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
- interventi per rinsaldamento e il ripristino dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
- costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito.

All'atto della visita in loco, nella fase di verifica della domanda di pagamento a saldo, qual ora non siano già stati eseguiti, dovranno essere indicati modalità e tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi, che in tal caso saranno da eseguirsi a carico del beneficiario.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni comuni.

Fanno eccezione le macchine e attrezzature mobili il cui acquisto può essere riferito a tutte le superfici in gestione del beneficiario dell'azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" (anche facenti capo a UTE/UPS diverse) o utilizzate da PMI beneficiarie dell'azione A) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili", che possono essere collocate momentaneamente anche in UTE/UPS diverse da quelle indicate in domanda di aiuto purché ricadenti nel territorio della regione Toscana e nella disponibilità o oggetto di utilizzazione forestale da parte del beneficiario.

Gli interventi selvicolturali di cui al precedente paragrafo "Interventi finanziabili", sono ammissibili se eseguiti in bosco (così come definito dalla L.r. 39/00 e ss.mm.ii., **AD ESCLUSIONE DEI CASTAGNETI DA FRUTTO**).

Fanno eccezione gli interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche tecniche necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati (sentieri, piste, infrastrutture, edifici, piattaforme, vivai forestali), che sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate purché siano al servizio del bosco.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato:

- a) **per i soggetti privati**, il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;
- b) **per soggetti di diritto pubblico**, il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Pertanto, gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D. Lgs 152/06 e s.m.i., LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.2.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali collegate alla gestione delle superfici forestali o allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e del sottobosco di produzione aziendale. Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati ad altri interventi oggetto di finanziamento e se non dimensionati in funzione delle esigenze di gestione e consumo della struttura finanziata a cui sono collegati.

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:
 - a. materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b. materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.2.5 Limitazioni collegate agli investimenti

Sono ammessi al sostegno e a beneficiare del pagamento degli aiuti gli investimenti che soddisfano oltre a quant'altro previsto nel PSR (in particolare al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" e nella scheda della sottomisura 8.6 del PSR) e nel presente bando anche quanto segue, pena la non ammissibilità o le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni Comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative:

1. tutti gli interventi sono ammissibili se eseguiti in bosco con le eccezioni di cui al precedente paragrafo "Localizzazione degli interventi";
2. tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
3. nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, devono essere rispettate in particolare le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. (in merito all'obbligo di ricorrere, nei casi previsti, a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
4. nel caso di rinfoltimenti le specie utilizzate dovranno essere scelte esclusivamente tra le specie facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana e ss.mm.ii., escluso la robinia (Appendice I – B al presente bando);
5. i rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie;
6. tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e

ss.mm.ii.). Non sono ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;

7. gli investimenti devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;

8. gli interventi devono rispettare le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";

9. tutti gli interventi devono essere inclusi nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili";

10. tutti gli interventi devono essere congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto. Devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare all'intero progetto efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo;

11. tutti gli interventi devono essere limitati alle strutture aziendali;

12. gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR;

13. gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si applicano anche:

- le disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00 e ss.mm.ii., per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii. e per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 della citata L.R. n. 39/00;
- le disposizioni nazionali e regionali vigenti in favore delle imprese montane.

3.3 Altre limitazioni

I) Miglioramenti attesi

Così come previsto al comma 8 dell'articolo 41 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii, per poter essere ammessi al sostegno gli investimenti sono giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste di una o più aziende.

Per gli interventi selvicolturali di cui all'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili" relativi al miglioramento del valore economico delle foreste (cioè della produzione legnosa) il requisito si intende dimostrato quando, nel rispetto degli altri elementi previsti dal Regolamento forestale della Toscana, sussiste una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di sfolli, l'intervento interessa almeno il 25% delle piante presenti;
- 2) nel caso di diradamenti di fustaie a densità colma, l'intervento interessa almeno il 15% (20% per i popolamenti di conifere) delle piante presenti e il popolamento ha un'età non superiore a 40 anni o al 60% del turno stabilito dal Regolamento forestale della Toscana;
- 3) nel caso di interventi di selvicoltura d'albero, sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - le piante obiettivo sono scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie: Rovere, Farnia, Cerrosughera, Sughera, Acer sp. (escluso l'acero campestre), Frassino maggiore, Frassino ossifillo, Meli (Malus sp.), Peri (Pyrus sp.), Ciliegio, Noce, Sorbi (Sorbus sp.), Tigli (Tilia sp.), Olmi (Ulmus sp.);
 - sono rilasciate in numero almeno pari a 30 piante ettaro anche se di specie differenti;

- 4) nel caso di interventi di avviamento all'alto fusto, l'intervento interessa boschi cedui di età superiore ai 36 anni e posti in condizioni stazionali idonee allo sviluppo della fustaia;
- 5) gli interventi previsti riguardano una delle seguenti casistiche:
 - rinfoltimento;
 - finalizzati al recupero economico e produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati;
 - finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici (castagneti da legno, tartufaie, sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea).

Tali condizioni devono verificarsi su almeno il 40% della superficie interessata dagli interventi selvicolturali a finanziamento.

Per gli altri investimenti diversi da quelli selvicolturali il requisito relativo ai miglioramenti attesi è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% dell'investimento richiesto a contributo è riconducibile ad almeno uno degli aspetti generali di cui alla Tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi l'aspetto generale (colonna di sinistra della Tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata Tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;

Il requisito del "miglioramento previsti" deve essere verificato e soddisfatto (in tutti i casi) prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

II. Giustificazione acquisto macchinari

Gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente.

Nel caso di PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali, invece si fa riferimento alle le superfici di bosco lavorate negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

III. Commercializzazione

Non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:

- a) associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
- b) si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti forestali o del sottobosco ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime forestali o del sottobosco di ciascuna impresa associata.

La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

IV. Vantaggio per i produttori forestali di base

Nel caso del sostegno alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, ai fini del presente bando per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati e non.

I prodotti primari di base possono provenire da conferimento da parte dei soci/consorziati. Ai fini della dimostrazione del conferimento e dei vantaggi per i produttori di base è necessario verificare che:

1. per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
2. per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, con la presentazione di:

1. in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione:
 - 1) statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
 - 2) idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
 - 3) nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
 - 4) nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in modo ricevibile all'Ufficio competente all'istruttoria. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, il soggetto competente

dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le sanzioni secondo le modalità previste al successivo paragrafo "*Sanzioni*".

3.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, è pari a € 400.000,00 per bando (indipendentemente dal numero di interventi).

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo concedibile, per selezionare quelli potenzialmente finanziabili si utilizzano gli stessi criteri con cui si definisce la graduatoria (punteggio e importo); l'eventuale riduzione di contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con il punteggio più basso o, a parità di punteggio, su quello con l'importo di investimento più alto, che risulterà ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale.

In tale caso è data facoltà al richiedente di chiedere nel corso dell'istruttoria di ammissibilità una riduzione dell'importo dell'investimento per adeguarlo al contributo ammissibile, se restano validi tutti gli elementi che hanno reso finanziabile il progetto stesso.

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle entrate nette di cui al successivo paragrafo "*Intensità del sostegno*") a 5.000,00 €, indipendentemente dalla natura del beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale importo minimo purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

In applicazione dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii, si conferma che in ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per singolo progetto di investimento.

3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.5.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

In caso di investimenti, oltre a quanto previsto all'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii. sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Pertanto, un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "*l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali (di cui al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" e all'art. 45.2 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013) effettuate nei **24 mesi** prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "*avvio dei lavori del progetto o dell'attività*" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del Reg. UE n. 702/2014 e ss.mm.ii).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:

- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
- alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R);
- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;

d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;

f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.5.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "*Proroga dei termini*" delle Disposizioni comuni.

3.6 Spese ammissibili/non ammissibili

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

3.6.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.6.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*" delle Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – anno 2019*" approvato con D.G.R. n. 1287 del 27/11/2018, e consultabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

3.6.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "*Costi d'investimento materiali e immateriali*" delle Disposizioni comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "*Costi d'investimenti materiali e immateriali*" delle Disposizioni Comuni è il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – anno 2019*" approvato con D.G.R. n. 1287 del 27/11/2018.

Nel caso di lavori o interventi particolari, non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, eventualmente anche in base al "*Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*", di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.6.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché da piccoli proprietari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda) e relative agli investimenti di cui ai punti 1), 2), 3) dell'Azione B) "*Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste*" del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*", nonché la realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno.

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfano tutti i requisiti previsti al paragrafo "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*" delle Disposizioni comuni.

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "*Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana – anno 2019*" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

3.6.5 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità delle spese deve conformarsi a quanto stabilito dal Reg (UE) 702 del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea del 1° luglio 2014.

Come previsto nel paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni comuni e nel PSR (al paragrafo 8.1 e al paragrafo "*Costi ammissibili*" della scheda di sottomisura 8.5), non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

1. la spesa per interessi passivi
2. l'acquisto di materiale usato;
3. l'acquisto di terreni o fabbricati;
4. l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;

5. gli investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e abitazioni anche se destinati al personale dipendente;
6. le tipologie di investimento non espressamente contemplate nelle Disposizioni specifiche di sottomisura e contenute nella scheda del PSR o nel presente bando;
7. l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve, salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando, nelle direttive regionali e quanto previsto nel paragrafo "*Spese di gestione, studi e beni di consumo*" delle Disposizioni comuni;
8. l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
9. lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
10. l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
11. spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
12. le spese generali relative agli investimenti immateriali;
13. gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
14. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
15. costi del personale dipendente, salvo le eccezioni previste nei paragrafi "*Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" e "*Spese di gestione, studi e materiali di consumo*" delle Disposizioni comuni;
16. noleggi, salvo le eccezioni previste nel paragrafo "*Spese per noleggi*" delle Disposizioni comuni;
17. l'IRAP;
18. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto di leasing (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi);
19. le spese sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo "*Termine iniziale: decorrenza, inizio delle attività e ammissibilità delle spese*" in merito alle spese generali;
20. in base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, e dal comma 2 dell'articolo 7 del Reg. (UE) 702/2014 e ss.mm.ii l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Inoltre, ai fini del presente bando non sono ammissibili anche le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

21. gli interventi sui castagneti da frutto;
22. l'acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
23. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti al paragrafo "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*" delle Disposizioni comuni. Ai fini della presente sottomisura, oltre a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni, non si considerano "*manutenzione ordinaria/straordinaria*" (e quindi sono ammissibili) anche:
 - gli «*Adeguamenti funzionali*» o i «*miglioramenti*» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;

- gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
24. gli investimenti per la trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili;
 25. il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie;
 26. il capitale circolante (scorte vive e scorte morte);
 27. opere, investimenti in macchinari, attrezzature, impianti riferiti ad UTE/UPS diversa da quella indicata in domanda di aiuto, ancorché relativa alla stessa impresa, fatte salve le eccezioni di cui al precedente paragrafo "*Localizzazione degli interventi*";
 28. impianti finalizzati alla generazione di energia da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW;
 29. investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia destinata alla vendita;
 30. costi di ammortamento.

3.7 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR nella scheda della sottomisura 8.6, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 40% dei costi ammissibili.

Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 61 e 65 del Reg. (UE) 1303/2013 per gli interventi di cui ai punti B.1), B.2) e B.3) del precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*" se durante l'esecuzione dei lavori o dopo il loro completamento, limitatamente al periodo di impegno, l'operazione oggetto di finanziamento dovesse generare entrate nette (compreso l'autoconsumo), tali entrate nette devono essere sottratte dall'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione dell'operazione finanziata. A tal fine sono applicate le esclusioni previste dal comma 7 dell'articolo 61 (operazioni il cui costo ammissibile totale prima dell'applicazione dei paragrafi da 1 a 6 dello stesso articolo 61 non supera 1.000.000,00 €) e del comma 8 dell'articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 (operazioni per le quali i costi totali ammissibili non superino i 50.000,00 €);

Gli aiuti di cui al presente atto sono concessi ai sensi dell'art. 41 Reg. UE n. 702/2014 e ss.mm.ii e nel rispetto del regime SA.50442 (2018/XA) Sottomisura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste".

È possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento (vedi successivo paragrafo "*Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*").

3.8 Cumulabilità

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 ss.mm.ii. possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii..

Gli aiuti di Stato del presente regime, esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii., non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra si richiama, inoltre, quanto di pertinente è previsto all'articolo 8 del Reg (UE) n. 702/2014 e ss.mm.ii.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal 45° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13.00 del 2/03/2020**.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" delle Disposizioni Comuni.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Il richiedente può presentare anche più domande di aiuto per ogni UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti. Un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di aiuto; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima. Sono invece valide tutte le domande riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e s.m.i.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè deve contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA,:

a) Relazione **firmata dal richiedente** comprensiva di:

- 1) descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o e selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
- 2) descrizione e localizzazione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
- 3) l'individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti (se pertinente);
- 4) la stima delle entrate nette ricavabili dal materiale legnoso derivato dall'esecuzione dell'intervento o dopo il loro completamento limitatamente al periodo di impegno di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni Comuni;
- 5) per gli interventi che lo prevedono, descrizione e definizione delle quantità di materia prima lavorata, gli approvvigionamenti della stessa;
- 6) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
- 7) nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa e fatto salvo quanto disposto in materia per gli enti pubblici, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
- 8) giustificazione di come gli investimenti concorrono al raggiungimento dei Miglioramenti attesi di cui al precedente paragrafo "*Altre limitazioni*";
- 9) dichiarazione di impegno di cui al punto "*Vantaggi per i produttori agricoli di base*" del precedente paragrafo "*Altre limitazioni*";
- 10) descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- 11) per gli investimenti di trasformazione di cui al precedente punto B.7) "*miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture logistiche al servizio della gestione e utilizzazione forestale*", descrizione quali-quantitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra

aziendale, il rispetto del limite massimo di 49% del totale di prodotti extra aziendali lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;

- 12) quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
- 13) nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
- 14) in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
- 15) per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessità energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a "biomassa agro-forestale" indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell'allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006;
- 16) nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredata da documentazione tecnica dell'impianto.

b) **progetto tecnico dell'intervento** comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base del prezzario indicato al precedente paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*". Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzari indicati al precedente paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*". Nel caso di rinfoltimenti tartufaie naturali, il progetto dell'intervento deve anche contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc.); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l'indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la rinfoltimento della tartufaia naturale in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;

c) ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;

d) nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione*" delle Disposizioni Comuni.

L'Ufficio competente per l'istruttoria dovrà verificare la esistenza di tutte le informazioni pertinenti alla domanda, compresi gli elementi per la valutazione di congruità delle spese previste in domanda.

Quanto fornito con la domanda di aiuto può essere integrato da ulteriori elementi nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

La eventuale richiesta di integrazione porrà un termine perentorio di giorni 30 per eseguire l'integrazione, decorso il quale la domanda viene valutata senza il concorso degli aspetti risultati carenti.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. Valutazione e istruttoria della domanda di aiuto

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

MACRO CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
I. Aree territoriali	L'intervento fondiario o, nel caso di acquisti di mezzi e attrezzature l'UTE/UTF/il centro aziendale, ricadono prevalentemente (> 50%) in una delle seguenti aree:	
	a) Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 oppure ad Aree protette (comprese aree contigue ex art. 55 L.R. 30/2015)	4
	b) Zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	5
	c) zone con maggiore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%- vedi Appendice I – A al presente bando)	2
	I punteggi sono tra loro cumulabili	
II. Tipologia beneficiario	a) imprenditori agricoli professionali e equiparabili ai sensi dell'articolo 8 D. Lgs 227/20001 e ss.mm.ii.	8
	b) Impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della LR 39/2000	6
	c) età del beneficiario (beneficiario di età inferiore a 40 anni). In caso di società, la priorità è attribuita quando almeno la metà degli amministratori ha un'età inferiore ai 40 anni	4
	d) grado di aggregazione. Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: consorzio forestale ai sensi dell'art. 19 della LR 39/2000, gestore di usi civici, Unioni di Comuni	6
	e) imprese iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell'art. 38/bis della LR 39/00	4
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi b) ed e) che non sono tra loro cumulabili	
III. Tipologia di investimento	Gli interventi previsti in domanda riguardano totalmente una delle seguenti tipologie:	
	a) Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali (Azione A del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"):	
	i. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi ai punti 1) e 3), dell'Azione A) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	15

	ii. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi ai punti 5) e 6) dell'Azione A) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	5
	b) Investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste (Azione B del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"):	
	iii. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi ai punti 1) e 3), dell'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	20
	iv. gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi ai punti 4), 6), 7), dell'Azione B) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	15
	c) gli investimenti previsti riguardano solo interventi relativi all'Azione C) del precedente paragrafo "Interventi finanziabili"	10
	I punteggi di cui alle lettere a), b), c) non sono tra loro cumulabili.	
	Totale	55

Tabella 2: Criteri di valutazione

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Fanno eccezione i criteri II. Tipologia beneficiario che devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni Comuni, procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

La graduatoria rimane valida fino all'emanazione di un nuovo bando relativo alla presente sottomisura.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Artea procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili nei termini e nei modi previsti dal paragrafo "*Disposizioni comuni per la formazione delle graduatorie*" delle Disposizioni comuni.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dall'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (U.C.I) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "*Tempistica e fasi del procedimento*" delle Disposizioni Comuni.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "*Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto*" delle Disposizioni Comuni.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente ai criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "*Correzione di errori palesi*" delle Disposizioni Comuni.

6. Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il Contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il Contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25-10-2016;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all'Ufficio Competente per l'Istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni

attuative, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario;

- modalità inerenti al trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni comuni.

6.2 Impegni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto di cui al precedente paragrafo "*Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto*" il richiedente, pena le riduzioni o la revoca dell'aiuto previste dalle Disposizioni comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative, si impegna a

- a) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni comuni, nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- b) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- c) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nelle Disposizioni comuni oppure richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- e) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati al precedente punto 2) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*", oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali o a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA;
- f) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti*";
- g) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "*Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi*" delle Disposizioni comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- h) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento a titolo di saldo;
- i) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;

- j) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "*Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici*" delle Disposizioni comuni;
- k) presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nel caso di richiesta di anticipo o SAL. Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- l) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nelle Disposizioni comuni;
- m) comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni gli eventuali adattamenti tecnici;
- n) comunicare, nei tempi stabiliti nelle Disposizioni comuni gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- o) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- p) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "*Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento*" delle Disposizioni comuni, nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- q) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di informazione e pubblicità*" delle Disposizioni comuni;
- r) presentare la domanda di pagamento del saldo nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- s) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- t) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni;
- u) quando pertinente, acquisire e/o mantenere (per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni) la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- v) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni;
- y) comunicare preventivamente all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "*struttura mobile*" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- z) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento (a qualsiasi titolo);

- aa) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "*Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione*" delle Disposizioni comuni;
- bb) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- cc) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- dd) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- ee) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

Inoltre si impegna:

- ff) nel caso di imprese di nuova costituzione o di altri casi ad esse assimilati, produrre alla scadenza del terzo esercizio finanziario successivo alla domanda di pagamento, la dimostrazione del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'esecuzione degli investimenti e nei casi previsti dal presente bando;
- gg) a produrre, nei casi previsti dal presente bando, la documentazione necessaria alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base nei 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.

6.3 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

6.4 Modifica del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "*Cambio di titolarità dell'azienda*" delle Disposizioni Comuni.

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "*Disposizioni finali*".

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Spese ammissibili/non ammissibili*" delle Disposizioni comuni.

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "*Domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA e disponibile nella sezione Modulistica del sito www.artea.toscana.it;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se il beneficiario è un Ente pubblico, in sostituzione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute nelle Disposizioni Comuni vigenti al momento del saldo.

8. Verifiche, controlli e revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "*Istruttoria della domanda di pagamento a saldo*" delle Disposizioni comuni.

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo all'Ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "*Richieste e comunicazioni collegate al procedimento*" delle Disposizioni comuni.

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative.

9. Disposizioni finali

9.1 Trattamento dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- a) per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del Contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.

Per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso, il Contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo;
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili
12. Possesso di UTE/UPS.